SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 1985

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 5
DE CINQUE *(DC)* 4
SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 2

Disegni di legge in sede deliberante

«Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344» **(608)**, d'iniziativa del senatore Fracassi

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 8, 9, 10
ORCIARI, *relatore alla Commissione* 9, 10
SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . 10

«Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a vendere al comune di Chiaravalle l'immobile della ex agenzia tabacchi» **(1319)**, d'iniziativa dei deputati Guerrini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 11, 15
BONAZZI *(PCI)* 12, 13
CASCIA *(PCI)* 14
FINOCCHIARO *(PSI)* 11, 12, 13
NEPI *(DC)* 15
ORCIARI, *relatore alla Commissione* 11

«Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari» **(1321)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione* 5, 6, 7 e *passim*
FINOCCHIARO *(PSI)* 7
SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . 6, 7

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione del senatore De Cinque. Ne do lettura:

DE CINQUE. – *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* – Per conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare al fine di rendere più agevole e rapido lo svolgimento degli adempimenti presso il nuovo catasto edilizio urbano di Roma, a seguito delle disposizioni previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (legge sulla sanatoria dell'abusivismo edilizio) e del successivo decreto legge modificativo tuttora in corso di conversione parlamentare, atteso che, da informazioni assunte direttamente presso i suddetti uffici, si verifica la seguente situazione:

1) l'Ufficio tecnico erariale di Roma – Sezione N.C.E.U. – accetta soltanto n. 200 domande al giorno, che vengono ricevute dalle ore 8,30 alle 12,30, con grave disagio sia per i professionisti che per il pubblico, costretti a lunghe file sin dalle primissime ore del mattino;

2) le prenotazioni sono spesso oggetto di bagarinaggio, essendo cedute da parte dei più fortunati con notevoli maggiorazioni di costo;

3) la restituzione dei documenti avviene non prima di 20-30 giorni, anche se con diritti di urgenza;

4) il N.C.E.U. di Roma trovasi in arretrato di 10-12 anni.

L'interrogante chiede in particolare di sapere, se i Ministri interrogati ritengano possibile, con tale situazione di fatto, una rapida definizione ed applicazione da parte dei cittadini interessati delle complesse procedure per ottenere il condono edilizio, procedure che prevedono la denuncia al catasto anche delle più piccole variazioni od irregolarità, come giustamente è stato voluto dal legislatore per rendere veramente attuale ed efficace il catasto edilizio urbano, che deve rappresentare la fotografia esatta della proprietà immobiliare, sia per ragioni tecniche che per ragioni fiscali; e pertanto, considerato che analoga situazione di disagio e di pesantezza nel lavoro si riscontra in quasi tutte le città di Italia, anche se in misura non gravissima come a Roma, se non ritengano necessario adottare in termini rapidissimi i provvedimenti amministrativi richiesti per la emergenza della situazione e per i tempi ristretti previsti dalla legge sul condono edilizio.

(3-00938)

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* L'Amministrazione, nella previsione di un forte incremento delle domande di accatastamento di unità immobiliari urbane in conseguenza di quanto stabilito con la lgge n. 47 del 28 febbraio 1985 in materia di abusivismo edilizio, ha disposto, con circolare n. 5 del 18 aprile 1985, la semplificazione delle

procedure di presentazione dei documenti catastali, unificando le operazioni che normalmente si compiono in tempi differiti presso il catasto terreni e presso il catasto edilizio urbano.

Ciò comporta certamente per gli utenti un forte risparmio di tempo, anche se per gli Uffici costituisce un aggravio di lavoro giacchè ogni controllo dovrà necessariamente essere fatto a posteriori senza l'ausilio del diretto contraddittorio con gli interessati.

Inoltre, al fine di rispondere nel modo migliore alle richieste del pubblico, sono stati opportunamente potenziati i servizi: in particolare nell'ufficio tecnico erariale di Roma sono stati attivati due nuovi centri per la presentazione delle domande di accatastamento.

Ciò premesso in linea generale, si riferisce quanto segue in ordine agli specifici quesiti contenuti nel documento al nostro esame.

In merito al punto 1 si chiarische che effettivamente la sezione catasto edilizio urbano dell'Ufficio tecnico erariale di Roma provvede ogni giorno a distribuire al pubblico, gratuitamente e sotto la diretta sorveglianza della Guardia di finanza, 200 biglietti numerati progressivamente, datati e muniti di timbro ufficiale; ciò per rendere più ordinato l'accesso nella sala visure dell'Ufficio ove l'utente ha la possibilità di effettuare le necessarie operazioni.

Ai professionisti vengono consegnati, sempre gratuitamente, biglietti di colore diverso ma ugualmente timbrati e numerati; i professionisti stessi vengono poi chiamati a gruppi di dieci per essere ricevuti al primo piano dell'Ufficio dove è stato istituito un reparto di accettazione di domande di variazione e denunce di nuove unità immobiliari.

La sezione catastale in parola riceve, inoltre, numerosi contribuenti e notai per lo svolgimento della corrente attività di istituto.

In merito al punto 2 ed alla luce di quanto sopra detto si precisa che sfuggono all'Amministrazione le eventuali operazioni di bagarinaggio commesse successivamente alla distribuzione gratuita dei biglietti.

Per quanto riguarda il punto 3 si assicura che l'UTE di Roma si adopera perchè ogni operazione si svolga con la massima celerità, sebbene, data l'attuale situazione di emergenza, non può non ammettersi un certo rallentamento delle operazioni.

Infine, relativamente al punto 4 si fa presente che esiste certamente presso l'Ufficio di Roma un arretrato notevole; esso peraltro non è da mettere in relazione con gli attuali impegni del catasto edilizio urbano, ma piuttosto è imputabile alla gestione manuale degli atti ed alla normativa in vigore.

A questo proposito va però detto che assai utile potrà essere l'innovazione contenuta nell'articolo 4, comma ventunesimo, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, come convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 17: tale norma, come è noto, ha permesso la modifica delle schede per la dichiarazione delle nuove costruzioni ed ha consentito, quindi che, potendo l'Ufficio operare senza bisogno di sopralluoghi, si eviti il formarsi di ulteriore arretrato. Si aggiunge, a questo riguardo, che il terzo comma del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, attualmente in fase di conversione, estende la possibilità di utilizzare le procedure che consentono l'iscrizione al catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo ai soggetti che, alla data del 15 maggio 1985, avevano già presentato la dichiarazione di cui all'articolo

56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e non avevano ancora ottenuto la relativa iscrizione o la registrazione delle variazioni.

Con l'automazione prevista dal citato decreto-legge numero 853 si potrà poi recuperare anche l'arretrato di domande di voltura non ancora registrate.

DE CINQUE. Signor Presidente, sono solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Susi; quanto detto dal rappresentante del Governo non fa che confermare la difficile situazione in cui si trova il catasto, soprattutto quello urbano. Mi dispiace dirlo, ma si tratta di una situazione annosa; ho iniziato l'attività parlamentare nel 1976 ed una delle mie prime interrogazioni era centrata su questo problema. Da allora, benchè tutti i Ministri delle finanze abbiano promesso di fare qualcosa, la situazione non è cambiata. Dovremo forse aspettare l'anno 2000 per sistemare il catasto edilizio urbano che – come tutti sappiamo – è uno strumento essenziale per conseguire quei risultati di giustizia fiscale, declamati a parole ma che poi nei fatti non perseguiamo?

Il condono edilizio non potrà funzionare se non sarà sistemato il catasto edilizio urbano, in quanto l'articolo 35 della legge n. 47 del 1985 prevede che la domanda di sanatoria non possa essere presentata se non vi è allegata l'attestazione della avvenuta denuncia al catasto delle unità abusive. L'articolo 52 della stessa legge prevede che tutte le variazioni siano denunciate al catasto, fissando al riguardo dei termini brevissimi che poi il decreto legge ha prorogato al 30 settembre.

A Roma possono essere, ogni giorno, presentate 200 domande, mentre sembra che nella Capitale verranno presentate centinaia di migliaia di domande, sia per l'abusivismo maggiore che per il cosiddetto «mini-condono» per le modificazioni interne, per le quali è ugualmente prevista la domanda al catasto. Se ipotizziamo a questo proposito che vengano presentate anche 400 domande al giorno, si può calcolare che per applicare il condono edilizio a Roma ci vorranno diversi anni, e non sei mesi come stabilisce la legge.

La situazione delle altre province è simile a quella di Roma; l'arretrato del catasto urbano è ovunque vergognoso. Poichè la situazione è eccezionale, il Governo deve adottare dei provvedimenti straordinari; è inutile varare la legge sul condono se non mettiamo il cittadino nelle condizioni di fuirne. Anche se la procedura è stata recentemente ridotta e semplificata, il fatto di non poter disporre della ricevuta del catasto da applicare al modello di scheda che deve poi essere applicato alla domanda, costituisce un impedimento preclusivo alla attivazione della procedura del condono.

Quindi, pur ringraziando il Sottosegretario per le notizie che ha voluto fornirci, non posso che considerare elusiva la sua risposta. Non è immaginabile infatti, che a Roma (ma tale grave situazione riguarda tutto il paese) si possa sistemare l'intera vicenda relativa al condono accettando soltanto duecento domande al giorno.

Domani, in sede di conversione del decreto legge che ci è tornato dalla Camera e che ha confermato la necessità di compiere tutti i vari adempimenti presso gli uffici tecnici erariali, vedrò se sarà opportuno

trasformare il contenuto della mia interrogazione in un ordine del giorno che impegni il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti. Non so se, così facendo, si renderà necessario assumere dei trimestrali, o far rivivere una specie di «legge 285», sono convinto però che non possiamo continuare a mantenere inalterata la situazione del catasto edilizio, settore fondamentale per l'economia del paese e per l'applicabilità di un provvedimento essenziale, quale quello del condono, su cui da due anni il Parlamento si sta logorando.

Ho già denunciato la situazione di bagarinaggio venutasi a creare (c'è infatti gente che, dopo aver fatto la fila, rivende la ricevuta ottenuta), ma essa costituisce l'aspetto più folcloristico e meno importante del problema. Sono ben altri, infatti, i punti che mi preoccupano. Innanzi tutto mi chiedo come sia possibile per il cittadino presentare entro 90 giorni la domanda di condono se, per ottenere i documenti di cui essa deve venire corredata (certificati e planimetrie catastali, ad esempio) occorre oltre un mese di tempo, e l'intervento di un tecnico.

In conclusione, la risposta del Sottosegretario ha sostanzialmente confermato la gravità della situazione venutasi a creare non solo a Roma ma in tutto il territorio nazionale; mi auguro, pertanto, che il Governo voglia assumere qualche rapido ed incisivo provvedimento per porre fine a questo stato di cose che risulta ormai intollerabile.

PRESIDENTE. È indubbio che la gravità della situazione che ci è stata prospettata pone seri problemi per l'effettiva applicazione del provvedimento sul condono.

Lo svolgimento dell'interrogazione è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari» (1321)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari».

Poichè il relatore, senatore Tambroni Armaroli, stamattina è impegnato altrove, sarò io a sostituirlo.

Ricordo ai colleghi che il 12 giugno scorso avevamo sospeso la discussione del disegno di legge in titolo, in attesa che il Governo si pronunciasse sui due emendamenti presentati dal senatore Finocchiaro.

Dal momento che oggi il rappresentante del Governo è in grado di sciogliere tale riserva, possiamo passare all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo

modificato dall'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza nonchè quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto di cui all'articolo 3».

A questo articolo il senatore Finocchiaro ha presentato il suo primo emendamento, tendente a sopprimere, nel comma unico del nuovo testo, le parole: «, o nei cinque giorni successivi,».

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione.* Anch'io sono favorevole.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dall'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza nonchè quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto di cui all'articolo 3».

È approvato.

Art. 2.

L'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, è sostituito dal seguente:

«L'intendente di finanza territorialmente competente deve trasmettere, entro e non oltre quindici giorni dalla data di cessazione degli eventi eccezionali, alla Direzione generale da cui dipendono gli uffici che non hanno funzionato regolarmente, motivata proposta circa le misure da adottare. Qualora l'irregolare funzionamento si verifichi presso uffici che dipendono direttamente dalle Direzioni generali, ai predetti adempimenti provvedono i titolari degli uffici interessati.

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Dopo il sessantesimo giorno dalla scadenza del periodo di mancato o irreglare funzionamento il decreto non può essere emanato».

A questo articolo il senatore Finocchiaro ha presentato un altro emendamento tendente a sostituire, al secondo comma del nuovo testo, l'ultimo periodo: «Dopo il sessantesimo giorno dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento il decreto non può essere emanato» con il seguente: «entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento».

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo intende subemendare la proposta di modifica avanzata dal senatore Finocchiaro e suggerisce la seguente formulazione: «entro e non oltre il sessantesimo giorno...».

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commisione*. Sono favorevole a tale sub-emendamento.

Senatore Finocchiaro, accetta la dizione proposta dal Governo?

FINOCCHIARO. Posso anche accedere alla richiesta del Governo, ma il problema rimane. Se, infatti, per atto omissivo degli uffici, venisse a mancare la comunicazione al Governo, a pagare per questo sarà il contribuente. La dizione: «entro e non oltre», come ho detto, non risolve il problema, rafforza invece il concetto di danno per il contribuente.

Se il Governo avesse lasciata impregiudicata la formulazione «entro il sessantesimo giorno», sarebbe rimasta impregiudicata – non diventando il termine imperativo – la possibilità di una tolleranza motivata dalle circostanze.

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commisione*. Il Governo ritiene, è quanto emerso dalla precedente riunione, che attraverso il termine perentorio l'Amministrazione sia costretta ad attivarsi nei termini previsti, mentre un termine ordinatorio ma non perentorio potrebbe riprodurre la situazione precedente.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho riportato tali motivazioni proprio in considerazione dell'ampia discussione svoltasi in precedenza.

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commisione.* Metto ai voti il subemendamento proposto dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Finocchiaro nel testo modificato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

L'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, è sostituito dal seguente:

«L'intendente di finanza territorialmente competente deve trasmettere, entro e non oltre quindici giorni dalla data di cessazione degli eventi eccezionali, alla Direzione generale da cui dipendono gli uffici che non hanno funzionato regolarmente, motivata proposta circa le misure da adottare. Qualora l'irregolare funzionamento si verifichi presso uffici che dipendono direttamente dalle Direzioni generali, ai predetti adempimenti provvedono i titolari degli uffici interessati.

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento».

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte.

È approvato.

«Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344» (608), d'iniziativa del senatore Fracassi

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10

della legge 26 maggio 1966, n. 344», di iniziativa del senatore Fracassi. Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione, che, il 13 marzo scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Ricordo che in occasione dell'esame in sede referente in linea di massima si raggiunse un accordo generale, rimaneva però da trovare una formulazione che conciliasse le diverse esigenze.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

ORCIARI, *relatore alla Commissione*. Ricordo ai colleghi che quando discutemmo il disegno di legge in sede referente, raggiungemmo, in linea di massima, un accordo. Rimaneva però da trovare una formulazione che conciliasse le diverse esigenze; in tal senso il Governo ha presentato, sia all'articolo 1, sia all'articolo 2, emendamenti interamente sostitutivi degli articoli.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è sostituito dai seguenti:

«La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'intendenza di finanza della provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilmento, sentito il comando della Guardia di finanza competente per territorio.

La licenza ha validità quinquennale ed è rinnovabile entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza».

È stato presentato un emendamento dal Governo che tende a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è sostituito dal seguente:

«La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'intendente di finanza della provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il comando della Guardia di finanza competente per territorio; essa ha validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del rilascio. La licenza può essere rinnovata ogni cinque anni, su richiesta del titolare da presentarsi entro il termine di scadenza».

ORCIARI. *relatore alla Commissione*. Sono favorevole a questo emendamento, perchè disciplina più specificamente la modalità del rinnovo della licenza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del Governo, sostitutivo dello articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

All'articolo 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è aggiunto il seguente comma:

«Il mancato rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nei termini previsti dall'articolo 2 è punito con una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000».

Il Governo ha presentato un emendamento, diverso rispetto a quello presentato nella seduta del 13 marzo, che pertanto deve intendersi ritirato, tendente a sostituire l'intero articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

All'articolo 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Il mancato rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nei termini previsti dall'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro il termine di 60 giorni dalla contestazione dell'infrazione, si applicano anche le disposizioni del comma precedente».

ORCIARI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento governativo all'articolo 2, in quanto, prevedendo un termine di 60 giorni, dà la possibilità all'interessato di mettersi in regola.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento governativo viene incontro alle giuste esigenze prospettate dal relatore Orciari nella precedente seduta del 13 marzo; l'emendamento prevede infatti che nel caso di mancato rinnovo della licenza scatti una sanzione amministrativa, ed inoltre che, per non ricadere nelle disposizioni previste dal precedente comma della legge n. 344 del 1966, sia necessario presentare domanda di rinnovo entro 60 giorni dalla contestazione della infrazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del Governo, sostitutivo dell'articolo 2.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

«Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a vendere al comune di Chiaravalle l'immobile della ex agenzia tabacchi» (1319), d'iniziativa dei deputati Guerrini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a vendere al comune di Chiaravalle l'immobile della ex agenzia tabacchi», d'iniziativa dei deputati Guerrini, Tiraboschi, Ermelli Cupelli, Genova, Trappoli, Cafiero, Visco e Amadei Ferretti, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Orciari di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ORCIARI, *relatore alla Commissione*. L'azienda autonoma dei monopoli di Stato è proprietaria del complesso immobiliare della ex agenzia di tabacchi a Chiaravalle, immobile che consta di 4.510 metri quadri, tra aree coperte e scoperte, e che attualmente è in uno stato di grave degrado.

Il comune di Chiaravalle ne ha più volte chiesto la disponibilità, sia attraverso il Consiglio comunale, sia attraverso una petizione firmata da gran parte dei cittadini. L'acquisizione dell'immobile da parte del comune significherebbe naturalmente l'impegno collettivo degli abitanti di Chiaravalle a salvaguardare un bene monumentale strettamente legato alla storia della città.

L'immobile, dopo la ristrutturazione, sarà destinato dal comune ad ospitare la sede del Museo permanente della cultura industriale e contadina della bassa vallata dell'Esino, a laboratorio degli artisti locali, a sede del centro Montessori, ed ospiterà inoltre la raccolta dei beni culturali dell'abbazia cirstencense che esige una sede più dignitosa dell'attuale.

Per queste ragioni propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge n. 1319 al nostro esame, ricordando che il prezzo di vendita dell'immobile è stato fissato in 400 milioni. Una volta perfezionato il passaggio di proprietà, l'immobile passerà ai beni patrimoniali indisponibili del comune di Chiaravalle, e la sua destinazione ad uso pubblico non potrà essere mutata.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Orciari per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

FINOCCHIARO. Devo ripetere quello che ho detto in una precedente occasione: siamo in fase di svendita. Cediamo, infatti, un bene dello Stato di notevole dimensione ad un prezzo medio di 100.000 lire al metro quadro con l'impegno da parte del comune di riattarlo.

Considerata la situazione finanziaria in cui si trovano i comuni – e credo che il comune di Chiaravalle non faccia eccezione – considerata anche l'esiguità degli stanziamenti del Ministero dei beni culturali e visto che il Ministero della pubblica istruzione prevede una voce per il ripristino dei monumenti storici di poche centinaia di milioni – a dir poco risibile – mi domando se sia opportuno cedere un bene di questa natura ad un comune, che non sarà certamente in grado di finanziare il riattamento con i fondi dello Stato, di fatto esauriti o inesistenti.

Ho l'impressione che ormai ci si voglia liberare degli immobili di un certo valore, perchè nè il Ministero delle finanze, nè il Ministero dei beni culturali, nè quello della pubblica istruzione riescono a riattare immobili, che rappresentano un patrimonio preziosissimo che si va perdendo. Il mio intervento non è finalizzato alla non cessione dell'immobile di cui stiamo discutendo, e deve essere chiaro che voterò a favore del disegno di legge al nostro esame, ma mi sembra che da parte del Governo ci sia un notevole disinteresse nei confronti di questi grandi complessi e verso la problematica connessa. Simili episodi si ripetono sistematicamente e credo che sia tempo di affrontare il problema in modo complessivo.

Sono queste le riserve che vorrei consegnare alla riflessione del rappresentante del Governo: non ritengo giusto che beni di grande valore storico ed artistico siano affidati ad altri enti substatuali, solo perchè lo Stato non è in grado di intervenire. Il comportamento più giusto sarebbe stato quello di riattare l'immobile e poi consegnarlo al comune Chiaravalle. Questo mi sarebbe sembrato il modo migliore di procedere.

Un inventario di tutti i beni ceduti darebbe il quadro complessivo dello sperpero e della dissipazione di un patrimonio, che il paese avrebbe invece interesse a tutelare.

BONAZZI. Molti anni fa, ero da poco consigliere comunale, partecipai ad una riunione di amministratori locali, la cui relazione fu tenuta dal senatore Finocchiaro. Fu anzi in quell'occasione che imparai a conoscerlo. Allora, nel suo intervento sulle amministrazioni locali, non avrebbe trovato posto l'espressione di «enti substatuali» che gli ho sentito testè usare.

FINOCCHIARO. È un titolo di merito, non il contrario. La nostra Costituzione ammette tre ordinamenti; dello Stato, delle regioni e...

BONAZZI. Nell'occasione che sto ricordando non l'avrebbe usata però.

FINOCCHIARO. Non è un termine spregiativo, è un termine tecnico.

BONAZZI. Il fatto è, senatore Finocchiaro, che nel corso di questi anni la conservazione dei beni di cui lei si preoccupa è potuta avvenire soprattutto per iniziativa delle amministrazioni locali.

FINOCCHIARO. Non dei piccoli comuni però. Dobbiamo prima restaurare gli immobili e poi cederli ai piccoli comuni.

BONAZZI. Forse il senatore Finocchiaro ha perso un po' il contatto con le realtà locali, perchè ci sono centinaia di piccoli e medi comuni che hanno restaurato beni di interesse culturale.

I comuni hanno sensibilità, attenzione ed interesse al recupero di questi immobili ed essi, nel corso di questi anni, hanno anche avuto i mezzi finanziari per farlo. Non più tardi di ieri l'altro, la Cassa depositi e prestiti ha deliberato la concessione di altri 1.000 miliardi di mutui per i comuni. Ora non so se le amministrazioni locali investono sempre in opere che, nell'economia generale del paese, appaiono di prima necessità, su questo probabilmente si può avere qualche dubbio, anche se non condivido molti allarmi; ma che abbiano l'interesse e la sensibilità necessari per operare in questo settore è fuori di discussione. Se l'immobile oggetto del disegno di legge al nostro esame restasse ai Monopoli dello Stato sicuramente non verrebbe a beneficiare di quel risanamento e restauro che invece avrà se sarà affidato al comune di Chiaravalle.

Substatuali o no, i comuni sono enti pubblici e quindi non c'è il rischio – salvo i casi eccezionali di sviamento dalle loro funzioni – che acquistino un immobile per destinarlo poi a finalità speculative o comunque non corrispondenti agli interessi della comunità. Questo sarebbe contrario all'interesse degli amministratori, che rispondono ai cittadini del loro operato.

FINOCCHIARO. Substatuale è un termine giuridico, con cui si indicano gli ordinamenti autonomi dello Stato.

BONAZZI. Sub vuol dire subordinato.

FINOCCHIARO. Macchè! Io sono per l'autonomia più totale, anche se spesso questa autonomia è gestita male. Mi pare che il senatore Bonazzi mi voglia attribuire convincimenti diversi da quelli che in realtà ho. Non dico, infatti, che i comuni non abbiano la sensibilità e l'interesse per procedere al risanamento di immobili, che ben potrebbero utilizzare per case di riposo, musei eccetera, ma che non hanno le risorse finanziarie sufficienti per farlo. Se il senatore Bonazzi mi concede ventiquattro ore di tempo gli porterò l'elenco delle disponibilità di bilancio dei Ministeri della pubblica istruzione e dei beni culturali. Egli dovrà poi dirmi, con riferimento specifico, quali mutui sono stati concessi dalla Cassa depositi e prestiti per il restauro dei beni storici.

BONAZZI. Moltissimi.

FINOCCHIARO. Non basta dire moltissimi, me li deve indicare. Un immobile di 4.000 metri quadrati coperti comporta, per il restauro, un onere di dieci miliardi. Oggi – per come è strutturata la politica dei mutui – nessun comune di 8.000 abitanti o di 500.000 abitanti, può contrarre un debito simile.

Quello che voglio dire è che non dobbiamo limitarci a passare ai comuni gli immobili di interesse culturale, ma che dobbiamo prima restaurarli, o coprirli con un finanziamento, e poi cederli. Posso

portarle un'esperienza personale. La città di cui sono stato sindaco ha avuto dalla Cassa per il Mezzogiorno, con provvedimento straordinario, il finanziamento per il restauro di un bellissimo palazzo del Settecento. Il finanziamento si è rivelato insufficiente e i lavori per il risanamento dell'immobile sono rimasti sospesi per vent'anni. Fino a quando non sono intervenuto, indebitando il comune, per restaurarlo. Per un altro edificio del Trecento, che è dello Stato, assegnato in carico al Ministero della pubblica istruzione, abbiamo inviato petizioni, elevato proteste e siamo intervenuti a livello personale perchè fosse riattivato. Abbiamo solo ottenuto che lo Stato intervenisse con un finanziamento di 360 milioni per puntellare l'immobile. Un edificio del Trecento, quindi rischia di andare in rovina, perchè il comune non può ottenere finanziamenti dalla Cassa e lo Stato non provvede.

Io penso che queste cessioni siano tese più a soddisfare fini clientelari che a tutelare i beni storici. È per questo che vorrei che gli immobili venissero prima restaurati o coperti da finanziamento e poi ceduti. Mi preoccupo in sostanza dello sperpero di un patrimonio che, soprattutto nelle aree meridionali, ha un valore straordinario e ritengo che i comuni reclamandone il possesso contribuiscano al suo ulteriore degrado. Si tratta per lo più di strutture fatiscenti e proprio per questo il Governo dovrebbe essere meno largo nella loro cessione e più attivo nei restauri. Ci si comporta invece in maniera del tutto opposta: quando non è più possibile recuperare un immobile (è quanto ha detto il collega Orciari, riprendendo la relazione del Governo) lo si passa al comune. Questo atteggiamento non comporta un accrescimento della dignità, del prestigio e del patrimonio dei comuni, ma scarica su di essi la responsabilità degli ulteriori processi di degrado.

Con quanto ho detto, dunque, non ho inteso affermare che i comuni manchino di sensibilità ed interesse al problema, ma che non possono intervenire, perchè in questo paese contano più gli investimenti metallurgici che quelli artistici.

CASCIA. Desidero esprimere il mio parere favorevole sul disegno di legge in titolo e caldeggiare la sua approvazione, perchè l'acquisizione da parte del comune dell'immobile in oggetto corrisponde ad una volontà antica degli amministratori e della popolazione di Chiaravalle.

Voglio inoltre sottolineare che il trasferimento di questo bene soddisfa interessi non solo locali. Il comune di Chiaravalle, infatti, già da tempo ha predisposto programmi riguardanti non solo il recupero dell'edificio, ma anche la sua utilizzazione per attività culturali di interesse generale.

Riallacciandomi poi all'intervento del collega Finocchiaro, tengo a precisare che la superficie coperta dell'immobile è inferiore a 4.000 metri quadrati. Sempre in riferimento a questo intervento, intendo poi sottolineare che la tesi, secondo cui lo Stato dovrebbe prima risanare e in seguito trasferire, mi convince fino ad un certo punto. Io sono per un'altra soluzione, quella cioè di dare ai comuni i mezzi per acquisire e restaurare. Mi pare, infatti, che le iniziative prese a livello locale (specie se sostenute da amministrazioni efficienti come quella di Chiaravalle) ed appoggiate dalla popolazione, hanno migliori possibilità di successo. A mio avviso, pertanto, il problema andrebbe affrontato assicurando ai

comuni il finanziamento necessario per l'acquisizione ed il recupero di queste opere.

Ciò detto, ribadisco il mio apprezzamento sul disegno di legge in titolo e ne sollecito l'accoglimento.

NEPI. Non entro nel merito di quanto prima illustrato dal relatore in maniera sufficientemente chiara circa le motivazioni che sono alla base di questo provvedimento.

Mi associo a quanto ha detto il relatore ed esprimo, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di 400 milioni, al comune di Chiaravalle (Ancona) l'immobile della ex agenzia tabacchi sito in piazza Garibaldi, contraddistinto nel nuovo catasto edilizio urbano con il mappale 341 del foglio XI della sezione A, per una superficie catastale di metri quadrati 4081.

Il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto all'approvazione del contratto di compravendita.

È approvato.

Art. 2.

L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo è portato in aumento dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato destinato all'acquisto di immobili ed alla costruzione e riparazione di fabbricati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 3.

L'immobile così ceduto passa ai beni patrimoniali indisponibili del comune di Chiaravalle e la sua destinazione ad uso pubblico non può essere mutata.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT ETTORE LAURENZANO